

710.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 2 – Scioglimento del consiglio comunale di Bagheria – Palermo) .....	16
Missioni vevoli nella seduta del 6 aprile 2000 .....	3	(Sezione 3 – Trasferimento alla protezione civile dello stabilimento del genio militare di Pavia e relative prospettive occupazionali) .....	25
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3	(Sezione 4 – Mancato riconoscimento del trattamento di fine rapporto ai lavoratori della Pirelli-Cavi di Airola – Benevento) .....	26
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Trasmissione di un documento) .....	4	(Sezione 5 – Esito delle inchieste relative all'incidente aereo avvenuto a Pristina il 12 novembre 1999 e misure per garantire la sicurezza dei militari italiani impegnati in Kosovo) .....	27
Difensore civico regionale (Trasmissione di un documento) .....	4	(Sezione 6 – Iniziative del Governo in relazione al documento redatto dal colonnello dei carabinieri Pappalardo) .....	28
Atti di controllo e di indirizzo .....	5	(Sezione 7 – Eventuali iniziative assunte dal Governo per accertare la destinazione di fondi riservati del Sidae nel corso del 1987) .....	29
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio) .....	5	(Sezione 8 – Adempimenti degli enti locali in rapporto alla costituzione dell'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici) .....	31
<b>Progetti di legge nn. 332-354-369-1484-1832-2378-2431-2625-2743-2752-3666-3751-3922-3945-4931-5541</b> .....	6		
(Sezione 1 – Articolo 15 ed emendamenti) .	6		
(Sezione 2 – Articolo 16, emendamenti e subemendamenti) .....	9		
<b>Interpellanze urgenti</b> .....	16		
(Sezione 1 – Proroga dell'entrata in vigore della normativa sulla sicurezza alimentare prevista dal decreto legislativo n. 155 del 1997) .....	16		

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

## COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli  
nella seduta del 6 aprile 2000**

Angelini, Becchetti, Berlinguer, Giovanni Bianchi, Vincenzo Bianchi, Bindi, Bordon, Brancati, Brunetti, Calzolaio, Cannanzi, Cardinale, Caveri, Cimadoro, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danieli, De Franciscis, De Luca, Di Capua, Diliberto, Di Nardo, Evangelisti, Fabris, Fassino, Fei, Gambale, Gerardini, Giovanardi, Ladu, Lento, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Olivo, Ostillio, Carlo Pace, Pezzoni, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rivera, Rizza, Scoca, Sica, Solaroli, Turci, Armando Veneto, Vigneri, Visco, Vita, Zacchera.

**Annuncio di proposte di legge.**

In data 5 aprile 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

NOCERA e APOLLONI: « Modifica all'articolo 12 della legge 11 maggio 1999, n. 140, in materia di riconoscimento della qualifica dirigenziale al personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura » (6932);

de GHISLANZONI CARDOLI: « Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura » (6933);

STELLUTI ed altri: « Nuove norme in materia di cumulo tra redditi di lavoro e

di pensione e di finanziamento della protezione sociale per anziani non autosufficienti » (6934).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA POPOLARE: « Referendum costituente per l'istituzione del Parlamento della Padania » (6858) *Parere delle Commissioni II, V, VI, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: « Istituzione del Ministero per la questione settentrionale » (6859) *Parere delle Commissioni V, VI, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

*II Commissione (Giustizia):*

MAZZOCCHIN ed altri: « Modifica dell'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di accesso alla professione di avvocato » (6887) *Parere delle Commissioni I e VII;*

*VIII Commissione (Ambiente):*

TURRONI: « Legge quadro sul servizio ecologico volontario » (5009) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII, XI, XII, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

*X Commissione (Attività produttive):*

RASI ed altri: « Attribuzione all'Istituto elettrotecnico nazionale Galileo Ferraris di Torino della realizzazione del tempo legale » (6863) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, IX, XI, XII e XIV;*

SANTANDREA ed altri: « Norme per la valorizzazione della ceramica artistica e tradizionale » (6890) *Parere delle Commissioni I e V;*

*XI Commissione (Lavoro):*

ARMANI ed altri: « Modifiche alla legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di lavoro temporaneo » (6866) *Parere delle Commissioni I, II, V, IX, X, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

*XII Commissione (Affari sociali):*

BASTIANONI: « Regolamentazione delle professioni degli operatori non medici per l'esercizio delle terapie non convenzionali e istituzione dei relativi registri nazionali » (6881) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VI, VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PROCACCI e GALLETTI: « Istituzione dei servizi di oncologia nelle aziende sanitarie locali » (6883) *Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

VOLONTÈ ed altri: « Nuove norme per assicurare la conservazione dei prodotti preconfezionati deperibili » (6884) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73,*

*comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), X, XIII e XIV;*

S. 2990. — Senatori LASAGNA ed altri: « Norme concernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano » (*approvata dal Senato*) (6908) *Parere delle Commissioni I, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

*Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa):*

FRATTINI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace nella penisola balcanica » (doc. XXII, n. 62) *Parere delle Commissioni I (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.*

**Trasmissione dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.**

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 30 marzo 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, la relazione sullo stato di attuazione della legge sull'ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) per l'anno 1998 (doc. CXV, n. 4).

Questo documento darà stampato e distribuito.

**Trasmissione  
da un difensore civico.**

Il difensore civico della regione Liguria, con lettera in data 28 marzo 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma secondo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico riferita all'anno 1999 (doc. CXXVIII, n. 3/11).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**Annunzio di risposte scritte  
ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

*PROGETTI DI LEGGE: SCALIA; SIGNORINO ED ALTRI; PECORARO SCANIO; SAIA ED ALTRI; LUMIA ED ALTRI; CALDEROLI ED ALTRI; POLENTA ED ALTRI; GUERZONI ED ALTRI; LUCÀ ED ALTRI; JERVOLINO RUSSO ED ALTRI; BERTINOTTI ED ALTRI; LO PRESTI ED ALTRI; ZACCHEO ED ALTRI; RUZZANTE; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; BURANI PROCACCINI ED ALTRI: LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI (332-354-369-1484-1832-2378-2431-2625-2743 2752-3666-3751-3922-3945-4931-5541)*

**(A.C. 332 - sezione 1)**

**ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE**

**ART. 15.**

*(Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti).*

1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, per le patologie acute e croniche, particolarmente per i soggetti non autosufficienti, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della sanità e per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina annualmente la quota da riservare ai servizi a favore delle persone anziane non autosufficienti, per favorirne l'autonomia e sostenere il nucleo familiare nell'assistenza domiciliare alle persone anziane che ne fanno richiesta.

2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce annualmente le modalità di ripartizione dei finanziamenti in base a criteri ponderati per quantità di popolazione, classi di età e incidenza degli anziani, valutando altresì la posizione delle regioni e delle province autonome in rapporto ad indicatori nazionali di non autosufficienza e di reddito. In sede di prima applicazione della presente legge, il riparto tra le regioni e gli enti locali è effettuato entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

3. Una quota dei finanziamenti di cui al comma 1 è riservata ad investimenti e progetti integrati tra assistenza e sanità, realizzati in rete con azioni e programmi coordinati tra soggetti pubblici e privati, volti a sostenere e a favorire l'autonomia delle persone anziane e la loro permanenza nell'ambiente familiare secondo gli indirizzi indicati dalla presente legge. In sede di prima applicazione della presente legge le risorse individuate ai sensi del comma 1 sono finalizzate al potenziamento delle attività di assistenza domiciliare integrata.

4. Entro il 30 giugno di ogni anno le regioni destinatarie dei finanziamenti di cui al comma 1 trasmettono una relazione al Ministro per la solidarietà sociale e al Ministro della sanità in cui espongono lo

stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti nelle attività svolte ai sensi del presente articolo, formulando anche eventuali proposte per interventi innovativi. Qualora le regioni non provvedano all'impegno contabile delle quote di competenza entro i tempi indicati nel riparto di cui al comma 2 del presente articolo, il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla rideterminazione e riassegnazione dei finanziamenti alle regioni.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO

##### ART. 15.

*(Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti).*

*Sostituirlo con il seguente:*

##### ART. 15.

*(Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti).*

1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale, per le patologie acute o croniche, in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione nei soggetti anziani non autosufficienti, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, determina annualmente la quota da riservare ai servizi a favore delle persone anziane non autosufficienti, per favorirne l'autonomia e so-

stenere il nucleo familiare nell'assistenza domiciliare alle persone anziane che ne fanno richiesta.

2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, emanato, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ripartisce, annualmente, i finanziamenti in base al numero di anziani non autosufficienti presenti in ogni singola regione, la cui non autosufficienza è certificata dalle aziende unità sanitarie locali di appartenenza.

3. Le regioni destinano una quota dei finanziamenti per non autosufficienti ad investimenti e progetti integrati tra assistenza e sanità, realizzati in rete, con azioni e programmi coordinati tra soggetti pubblici e privati, volti a sostenere e a favorire l'autonomia delle persone anziane e la loro permanenza nell'ambiente familiare, secondo gli indirizzi indicati dalla presente legge, con particolare riferimento alle prestazioni di assistenza domiciliare integrata e di ospedalizzazione a domicilio.

4. Entro il 30 giugno di ogni anno le regioni destinatarie dei finanziamenti di cui al comma 1, trasmettono una relazione al Ministro per la solidarietà sociale e al Ministro della sanità, in cui espongono lo stato di attuazione degli interventi e degli obiettivi conseguiti nelle attività svolte ai sensi del presente articolo, formulando anche eventuali proposte per interventi innovativi. Qualora una o più regioni non provvedano all'impegno contabile delle quote di competenza entro i tempi indicati nel riparto di cui al comma 2, il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla rideterminazione e riassegnazione alle regioni e alle province autonome che abbiano ottemperato a quanto stabilito dal presente

comma dei finanziamenti, assegnati per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cè.**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 15.

*(Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti).*

1. L'assistenza domiciliare alle persone anziane non autosufficienti è assicurata con le modalità definite all'articolo 3-*septies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni.

**15. 5.** Valpiana, Giordano, Nardini.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 15.

1. Restano ferme le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, di cura e riabilitazione delle persone con patologie acute e croniche, comprese quelle colpite da non autosufficienza. Il 50 per cento del fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, è destinato al Servizio sanitario nazionale, con vincolo di destinazione ai servizi sanitari per le cure domestiche integrate delle prestazioni di ospedalizzazione domiciliare. L'altro 50 per cento del fondo suddetto è destinato ai servizi sociali obbligatori domiciliari e alla gestione di attività diurne.

**15. 4.** Novelli.

*Al comma 1, sostituire le parole: particolarmente per i soggetti non autosufficienti con le seguenti: nei soggetti anziani.*

**15. 6.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 1, sostituire le parole: i Ministri della sanità e per le pari opportunità con le seguenti: il Ministro della sanità.*

**15. 7.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 1, dopo le parole: n. 281, aggiungere le seguenti: , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.*

**15. 8.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 1, dopo le parole: a favore delle persone aggiungere la seguente: disabili o.*

**15. 25.** Michielon.

*Al comma 1, dopo le parole: a favore delle persone aggiungere la seguente: disabili.*

**15. 16.** Michielon.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: con pagamento di retta a favore della famiglia.*

**15. 1.** Lucchese, Del Barone.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: con proprio decreto fino a: 28 agosto 1997, n. 281 con le seguenti: con il medesimo decreto di cui al comma 1.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: il riparto tra le regioni e gli enti locali è effettuato con le seguenti: il decreto di cui al comma 1 è adottato.*

**15. 19.** La Commissione.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: stabilisce annualmente fino alla fine del periodo con le seguenti: ripartisce annualmente i finanziamenti in base al numero di anziani non autosufficienti presenti in ogni singola regione, la cui non*

autosufficienza è certificata dalle aziende unità sanitarie locali di appartenenza.

**15. 9.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: degli anziani aggiungere le seguenti: e del numero di disabili non autosufficienti*

**15. 17.** Michielon.

*Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Detto stanziamento è cumulabile con eventuali erogazioni degli enti territoriali.*

**15. 14.** Michielon.

*Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Detto stanziamento è cumulabile con eventuali contributi regionali.*

**15. 15.** Michielon.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Una quota dei finanziamenti di cui al comma 1 è riservata con le seguenti: Le regioni destinano una quota dei finanziamenti per non autosufficienti.*

**15. 10.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: nell'ambiente familiare aggiungere le seguenti: con pagamento di retta a favore della famiglia.*

**15. 2.** Lucchese, Del Barone.

*Al comma 3, sostituire il secondo periodo, con le parole: , con particolare riferimento alle prestazioni di assistenza domiciliare integrata e di ospedalizzazione a domicilio.*

**15. 11.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: con pagamento di retta a favore della famiglia.*

**15. 3.** Lucchese, Del Barone.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: le regioni con le seguenti: una o più regioni.*

**15. 12.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: dei finanziamenti alle regioni con le seguenti: alle regioni e alle province autonome, che abbiano ottemperato a quanto stabilito dal presente comma, dei finanziamenti assegnati per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo.*

**15. 13.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Alla rubrica, dopo le parole: per le persone aggiungere la seguente: disabili*

**15. 18.** Michielon.

#### **(A.C. 332 - sezione 2)**

#### **ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

##### **ART. 16.**

*(Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari).*

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi.

2. I livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili nel territorio nazionale, di cui all'articolo 22, e i progetti obiettivo, di cui all'articolo 18, comma 3, lettere b) ed

e), tengono conto dell'esigenza di favorire le relazioni, la corresponsabilità e la solidarietà fra generazioni, di promuovere le pari opportunità e la condivisione di responsabilità tra donne e uomini, di riconoscere l'autonomia di ciascun componente della famiglia.

3. Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno priorità:

a) l'erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità e della paternità responsabile, ulteriori rispetto agli assegni e agli interventi di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e alla legge 28 agosto 1997, n. 285, da realizzare in collaborazione con i servizi sanitari e con i servizi socio - educativi della prima infanzia;

b) politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura, promosse anche dagli enti locali ai sensi della legislazione vigente;

c) servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie;

d) prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento, di anziani;

e) servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia, ed in particolare i componenti più impegnati nell'accudimento quotidiano delle persone bisognose di cure particolari ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l'orario di lavoro;

f) servizi per l'affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate.

4. Per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di cop-

pie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave e temporanea difficoltà economica, i comuni, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, possono concedere prestiti sull'onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito. L'onere dell'interesse sui prestiti è a carico del comune; all'interno del Fondo nazionale per le politiche sociali è riservata una quota per il concorso alla spesa destinata a promuovere il prestito sull'onore in sede locale.

5. I comuni possono prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche responsabilità di cura. I comuni possono, altresì, deliberare ulteriori riduzioni dell'aliquota dell'ICI per la prima casa, nonché tariffe ridotte per l'accesso a più servizi educativi e sociali.

6. Le detrazioni fiscali stabilite ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 13 maggio 1999, n. 133, comprendono anche quelle relative alle spese per prestazioni a pagamento sostenute dai soggetti titolari della potestà per i minori di tre anni, nonché alle spese sostenute per la tutela e la cura di componenti del nucleo familiare ultrasettantenni non autosufficienti o disabili.

#### EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO

##### ART. 16.

*(Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari).*

*Sostituirlo con il seguente:*

##### ART. 16.

*(Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari).*

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali assicura l'obiettivo della tutela e della protezione della famiglia; ri-

conosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana, sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle famiglie, quale nodo primario della rete integrata degli interventi, nella formazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi.

2. I livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'articolo 18, comma 3, lettera *a*), tengono conto dell'esigenza di favorire le relazioni, la corresponsabilità e la solidarietà fra generazioni, di promuovere le pari opportunità e la condivisione di responsabilità tra donne e uomini, di riconoscere l'autonomia di ciascun componente della famiglia.

3. Nell'ambito del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, che vengono attuati favorendo il mantenimento delle persone nel proprio nucleo familiare e cercando comunque di assicurare in preferenza l'ospitalità in un nucleo familiare alternativo, rispetto al ricovero in strutture, hanno priorità:

*a*) l'erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità e della paternità responsabile, ulteriori rispetto agli assegni e agli interventi di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e alla legge 28 agosto 1997, n. 285, da realizzare in collaborazione con i servizi sanitari e con i servizi socio-educativi della prima infanzia;

*b*) politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura, promosse anche dagli enti locali ai sensi della legislazione vigente;

*c*) servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità, anche attraverso

la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie;

*d*) prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico, in particolare per le famiglie che si assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento, di anziani;

*e*) servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia, ed in particolare i componenti più impegnati nell'accudimento quotidiano delle persone bisognose di cure particolari, ovvero per sostituirle nelle stesse responsabilità di cura;

*f*) servizi per l'affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate.

4. Per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie con pesanti carichi per la presenza di soggetti non autosufficienti con problemi di grave e temporanea difficoltà economica, i comuni, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, possono concedere prestiti sull'onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito. L'onere dell'interesse sui prestiti è a carico del comune; all'interno del Fondo per le politiche sociali è previsto un concorso alla spesa per promuovere il prestito sull'onore in sede locale.

5. I comuni possono prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche responsabilità di cura.

6. Le detrazioni fiscali stabilite ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *c*), della legge 13 maggio 1999, n. 133, comprendono anche quelle relative alle spese per prestazioni di tipo assistenziale erogate, a pagamento, da soggetti pubblici o privati accreditati.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Cè.**

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e servizi sociali aggiungere le seguenti: assicura l'obiettivo della tutela e della protezione della famiglia.*

**16. 2.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: riconosce e sostiene fino alla fine del comma con le seguenti: promuove il ruolo attivo delle famiglie nella formazione e nella cura delle persone, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale.*

**16. 25.** Maura Cossutta, Saia.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: peculiare con la seguente: attivo.*

**16. 26.** Maura Cossutta, Saia.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e nella cura.*

*Conseguentemente:*

*al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: di cura e;*

*al comma 3, lettera e), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: di cura;*

*al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: di cura;*

*al comma 6, sopprimere le parole: e la cura.*

**16. 6.** Novelli.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: coesione sociale aggiungere la seguente: medesimi.*

**16. 28.** Maura Cossutta, Saia.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il ruolo attivo delle famiglie aggiungere le seguenti: quale nodo primario della rete integrata degli interventi.*

**16. 3.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dei servizi e nella valutazione fino alla fine del comma con le seguenti: e per l'organizzazione dei servizi e nella valutazione dei medesimi.*

**16. 19.** Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: le famiglie con le seguenti: i nuclei familiari.*

**16. 27.** Maura Cossutta, Saia.

*Sopprimere il comma 2.*

**16. 4.** Valpiana, Giordano, Nardini.

*Al comma 2, dopo le parole: fra generazioni, aggiungere le seguenti: di sostenere le responsabilità genitoriali.*

**16. 20.** Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

*Sopprimere il comma 3.*

**16. 5.** Valpiana, Giordano, Nardini.

*Al comma 3, alinea, dopo le parole: e servizi sociali aggiungere le seguenti: , che vengono attuati favorendo il mantenimento delle persone nella propria famiglia e cercando comunque di assicurare in preferenza l'ospitalità in un'altra famiglia, rispetto al ricovero in strutture,.*

**16. 7.** (Testo così modificato nel corso della seduta) Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Delfino, Del Barone.

*Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie.*

**16. 29.** Maura Cossutta, Saia.

*Al comma 3, lettera d), dopo le parole: carattere economico aggiungere le seguenti: con pagamento di retta a favore della famiglia.*

**16. 1.** Lucchese, Del Barone.

*Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: le famiglie con le seguenti: i nuclei familiari.*

**16. 30.** Maura Cossutta, Saia.

*Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: non autosufficienti.*

**16. 21.** Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

*Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: la famiglia con le seguenti: il nucleo familiare.*

**16. 31.** Maura Cossutta, Saia.

*Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: durante l'orario di lavoro.*

**16. 8.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: , valorizzando, dove esistenti, enti e associazioni che hanno tra gli scopi statutari la promozione dell'accoglienza e dell'affido dei minori.*

\* **16. 14.** Volontè, Tassone.

*Al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: , valorizzando, dove esistenti, enti e associazioni che hanno tra gli scopi statutari la promozione dell'accoglienza e dell'affido dei minori.*

\* **16. 18.** Burani Procaccini, Porcu, Lucchese, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

g) prestazioni di aiuto e assistenza a domicilio o in strutture sanitarie a favore dei malati terminali, anche attraverso il finanziamento di associazioni di volontariato senza scopi di lucro.

**16. 15.** Michielon.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

g) prestazioni di aiuto e assistenza a domicilio a favore dei malati terminali, anche attraverso il finanziamento di associazioni di volontariato senza scopi di lucro.

**16. 16.** Michielon.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

g) servizi di assistenza alle gestanti, alle madri nubili e coniugate in difficoltà, comprese le attività rivolte a garantire la segretezza del parto delle donne che non intendono riconoscere i propri nati, assicurando altresì l'assistenza ai neonati per almeno sessanta giorni prima del provvedimento di trasferimento delle competenze ai comuni.

**16. 32.** Maura Cossutta, Saia.

*Sopprimere il comma 4.*

**16. 9.** Valpiana, Giordano, Nardini.

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: difficoltà economica, aggiungere le seguenti: di famiglie di recente immigrazione che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale,*

**16. 22.** Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: difficoltà economica aggiungere le seguenti.* , nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19

**16. 34. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)**

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Il piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali individua i criteri e fissa gli incentivi da destinare ai comuni che prevedono ulteriori riduzioni dell'aliquota ICI per la prima casa, nonché tariffe ridotte per la pluriutenza di servizi educativi e sociali.

**16. 10.** Valpiana, Giordano, Nardini.

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: alle famiglie con le seguenti: ai nuclei familiari.*

**16. 33.** Maura Cossutta, Saia.

*Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.*

**16. 11.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: ulteriori riduzioni dell'aliquota dell'ICI per la prima casa, nonché.*

**16. 17.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Sopprimere il comma 6.*

**16. 12.** Valpiana, Giordano, Nardini.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 16. 36  
DELLA COMMISSIONE

*All'emendamento 16. 36 della Commissione, primo periodo, sostituire le parole: per la tutela e la cura dei componenti del*

nucleo familiare non autosufficienti o disabili con le seguenti: per prestazioni di tipo assistenziale erogate, a pagamento, da soggetti pubblici o privati accreditati.

**0. 16. 36. 3.** Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

*All'emendamento 16. 36 della Commissione, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché delle spese per prestazioni a pagamento sostenute, per i minori di tre anni, dai soggetti titolari della potestà ovvero da famiglie affidatarie.*

**0. 16. 36. 2.** Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

*All'emendamento 16. 36 della Commissione, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché delle spese per prestazioni a pagamento sostenute dai soggetti titolari della potestà per i minori di tre anni.*

**0. 16. 36. 1.** Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

*All'emendamento 16. 36 della Commissione, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per la realizzazione delle medesime finalità, le detrazioni fiscali stabilite ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 13 maggio 1999, n. 133, comprendono anche quelle relative alle spese di cui al periodo precedente.*

**0. 16. 36. 5.** Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Guido Dussin, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

*All'emendamento 16. 36 della Commissione, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la realizzazione delle medesime finalità di tutela e protezione delle persone disabili e non autosufficienti, queste ultime, ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, costituiscono nucleo familiare a sé stante.*

**0. 16. 36. 6.** Fontan, Guido Dussin, Fontanaro, Cavaliere.

*All'emendamento 16. 36 della Commissione, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per la realizzazione delle medesime finalità di tutela e protezione delle persone disabili o non autosufficienti, queste ultime, ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, costituiscono nucleo familiare a sè stante.

**0. 16. 36. 7.** Fontan, Guido Dussin, Fontano, Cavaliere.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. Con la legge finanziaria per il 2001, sono determinate misure fiscali di agevolazione per le spese sostenute per la tutela

e la cura dei componenti del nucleo familiare non autosufficienti o disabili. Ulteriori risorse possono essere attribuite per la realizzazione di tali finalità in presenza di modifiche normative comportanti corrispondenti riduzioni nette permanenti del livello della spesa di carattere corrente.

**16. 36.** *(nuova formulazione)* La Commissione.

*Al comma 6, sostituire le parole da: a pagamento, fino alla fine del comma con le seguenti:* di tipo assistenziale erogate, a pagamento, da soggetti pubblici o privati accreditati.

**16. 13.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

## INTERPELLANZE URGENTI

**(Sezione 1 - Proroga dell'entrata in vigore della normativa sulla sicurezza alimentare prevista dal decreto legislativo n. 155 del 1997)****A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro delle politiche comunitarie, per sapere — premesso che:

la proroga per gli adempimenti previsti sulla sicurezza alimentare (decreto legislativo n. 155/97 che istituisce il sistema Haccp) scade il 31 marzo 2000 e quindi dal 1° aprile le relative sanzioni possono già essere applicate;

dal febbraio 2000 spetta ai consigli regionali la competenza relativa alla fissazione delle tipologie aziendali oggetto di esonero;

risulta agli interpellanti che, ad oggi, nessun consiglio regionale vi abbia già adempiuto, né gli stessi vi possono attualmente adempiere, essendo inoperanti e in corso di rinnovo —:

se il Governo non ritenga necessario ed urgente fissare una nuova congrua proroga dell'entrata in vigore della normativa Haccp;

se non ritenga altresì di dover esonerare dall'applicazione delle norme

Haccp i prodotti tipici e le aziende con meno di 5 dipendenti.

(2-02345) « Pagliarini, Ballaman, Borghezio ».

(30 marzo 2000).

**(Sezione 2 - Scioglimento del consiglio comunale di Bagheria - Palermo)****B)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

con decreto del 20 aprile 1999, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 3 maggio stesso anno, il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ha decretato lo scioglimento del consiglio comunale di Bagheria in provincia di Palermo per la durata di diciotto mesi e l'affidamento della gestione dell'ente ad una commissione straordinaria;

le ragioni addotte a sostegno dello scioglimento sono quelle specificate nella proposta del Ministro dell'interno, al cui contenuto si fa riferimento per evitare ripetizioni e che qui deve intendersi trascritta;

ventiquattro su trentanove amministratori comunali hanno proposto ricorso

al Tar Sicilia per ottenere l'annullamento del decreto di scioglimento e degli atti presupposti e connessi;

ciò premesso, numerose e gravi sono le inesattezze e le forzature a torto addotte a sostegno della misura di rigore, tra le quali si richiamano le più eclatanti, fermo restando lo scostamento del decreto di scioglimento e della relazione ministeriale dalle disposizioni vigenti in materia su tutti i punti adottati a sostegno della misura di rigore; il travisamento dei fatti; e la circostanza che i fatti indicati a volte non sono riconducibili ai presupposti dello scioglimento ed a volte sono puramente e semplicemente falsi;

risulta agli interpellanti che, tra i motivi a sostegno della misura di rigore, assumerebbe rilevanza, in primo luogo, la posizione dell'assessore Sciortino, nato a Bagheria il 20 gennaio 1957, già consigliere comunale, dimessosi in data 27 ottobre 1997 per assumere la carica di assessore, il quale risulterebbe condannato a mesi 6 di reclusione per il reato di favoreggiamento reale. Il suocero Coniglio Francesco, nato a Catania il 7 marzo 1936, risulterebbe indagato per truffa, frode, abuso d'ufficio e falso ideologico in concorso, in ordine alle pubbliche forniture afferenti il servizio di igiene urbana alla cui conduzione il predetto era preposto. Per i medesimi motivi il predetto Coniglio Francesco sarebbe stato sottoposto agli arresti domiciliari e sospeso dall'esercizio dei pubblici uffici in esecuzione di apposita ordinanza del gip presso il tribunale di Palermo. Il predetto Sciortino, inoltre, sarebbe cognato di Ingrassia Gianfranco, nato a Chicago l'11 maggio 1955, ex assessore e componente del consiglio comunale sciolto nel 1993 per infiltrazione e condizionamenti di tipo mafioso. Tra l'altro lo stesso Ingrassia sarebbe stato notato dagli organi di polizia in compagnia di Guttadauro Carlo, nato a Bagheria il 29 marzo 1956, tratto in arresto per associazione mafiosa ed altro. Quest'ultimo, poi, sarebbe fratello di Giuseppe, nato a Bagheria il 18 agosto 1948, e di Filippo, nato a Bagheria il 30 novembre 1951, entrambi detenuti per associazione

mafiosa. Il Guttadauro Filippo è sposato con Messina Denaro Rosalia, sorella del pericolosissimo latitante di mafia Messina Denaro Matteo e figlia del noto boss mafioso di Castelvetro Messina Denaro Francesco deceduto recentemente durante la latitanza;

dall'esame del carteggio si evince che tra gli amministratori ed i dipendenti comunali l'unico ad avere attribuito il reato di favoreggiamento sarebbe l'assessore Michele Sciortino;

ma l'assessore Michele Sciortino è nato a Palermo il primo settembre 1960 e non a Bagheria il 20 gennaio 1957; non è mai stato consigliere comunale a Bagheria né altrove; non è mai stato condannato a mesi 6 di reclusione per il reato di favoreggiamento reale, né ha procedimenti in corso per tale reato; non è genero di Coniglio Francesco: non è cognato di Ingrassia Gianfranco e non conosce le persone ritenute vicine a quest'ultimo;

la gravità dell'errore risulta ancora più evidente ove si consideri che nessuno dei componenti la giunta comunale, compreso il sindaco, ha precedenti penali, come pure risulta dagli atti in parola;

in secondo luogo, risulta agli interpellanti che, ai fini dello scioglimento, sarebbero stati presi in considerazione presunti ritardi da parte del sindaco Giovanni Valentino nella trasmissione degli atti relativi al piano regolatore generale al consiglio comunale ed inerzia nell'iter di adozione dello strumento urbanistico: in particolare, il nuovo strumento urbanistico, già pronto dal febbraio 1996, sarebbe approdato in aula consiliare soltanto nel mese di aprile 1997, allorquando il sindaco Valentino Giovanni — dopo ripetute ed insistenti sollecitazioni dell'opposizione — avrebbe trasmesso gli atti al consiglio. Gli amministratori comunali di Bagheria, grazie alla loro esasperante e sospetta inerzia, avrebbero quindi vanificato l'attività della commissione straordinaria che, nel 1994, aveva dato un notevole impulso alla procedura per l'approvazione del Prg;

a sostegno della misura di scioglimento avrebbe, cioè, assunto rilevanza la vicenda del piano regolatore generale, conclusasi solo recentemente per l'intervento in via sostitutiva della regione, e, in particolare, la circostanza che l'avvio dell'*iter* formativo risalirebbe alla precedente gestione straordinaria, che aveva al tempo già provveduto a conferire a consulenti esterni l'incarico specifico per la redazione del piano, consegnato ai rinnovati organi elettivi dell'ente nel corso del 1996; da allora l'amministrazione comunale di Bagheria non si sarebbe resa parte attiva, ricorrendo anche a manovre strumentali al fine di dilazionare la conclusione del predetto *iter*. Significativa dell'inerzia sarebbe, in particolare, l'esiguità del numero delle sedute consiliari dedicate all'argomento nell'arco temporale di due anni, nel corso delle quali, peraltro, hanno trovato spazio solo questioni di carattere teorico e non già di merito;

ciò premesso, si consideri che nella deliberazione adottata dal commissario *ad acta*, ingegner Pietro Alfredo Scaffidi, nominato con decreto dell'assessore regionale del territorio ed ambiente in sostituzione del consiglio comunale di Bagheria, avente ad oggetto: « Adozione del piano regolatore generale (*rectius* Progetto di revisione integrale del Prg, n.d.r.), regolamento edilizio, norme tecniche di attuazione e n. 8 piani urbanistici esecutivi », si legge (pagina 2, secondo capoverso, e seguenti):

« in data 26 marzo 1996, con nota assunta al n. 15147 di protocollo generale del 27 marzo 1996, il dipartimento universitario ha presentato al comune, il progetto del Prg, consistente in cinque copie, e quello relativo al solo piano particolareggiato degli insediamenti produttivi di Aspra, che si compongono dei seguenti elaborati: (*omissis*);

con lettera del primo aprile 1996, il sindaco ha disposto che gli elaborati presentati fossero pubblicizzati, esponendoli alla cittadinanza, presso idonei locali comunali, e ciò anche in relazione alla legge sulla trasparenza, con avvertimento

espresso che trattavasi di progetto, che doveva essere ancora sottoposto all'esame dei competenti organi, nel rispetto delle procedure di legge, e fatti salvi gli esiti delle procedure medesime;

con nota n. 16632 del primo aprile 1996, sottoscritta dal sindaco e dal capo settore IV, è stata trasmessa una copia degli elaborati sopra citati al presidente del consiglio comunale ed una copia al presidente del consiglio circoscrizionale di Aspra, evidenziando che la relazione di istruttoria del capo ufficio tecnico comunale ed il relativo parere dell'ufficio del genio civile, oltre che i progetti degli altri piani particolareggiati di cui alle prescrizioni esecutive, sarebbero stati trasmessi con separata lettera;

gli elaborati progettuali, in esecuzione della disposizione del sindaco, sono stati esposti alla cittadinanza presso l'aula consiliare di questo comune, nel periodo compreso tra il 24 aprile 1996 ed il 24 maggio 1996. Tale provvedimento è stato reso noto mediante avviso alle TV locali ed appositi manifesti murali. (*omissis*). Infine, con nota n. 52555 del 22 ottobre 1996, i progettisti del Prg hanno trasmesso il piano urbanistico esecutivo... »;

va, pertanto, riconosciuta la falsità delle circostanze che pare siano state assunte a sostegno della misura di rigore, poi sostanzialmente ripetute negli atti successivi e consequenziali; non è vero, quindi, che i bagheresi hanno eletto un sindaco iscritto nelle liste di Forza Italia, che riceve il progetto di revisione del Prg e se lo tiene nascosto per ben quattordici mesi, né risponde a verità l'assunto, oltremodo falso e diffamante, secondo cui il sindaco avrebbe trasmesso gli atti ricevuti solo dopo ripetute ed insistenti sollecitazioni dell'opposizione;

la verità è che il sindaco ha trasmesso il progetto di Prg agli organi comunali competenti nella mattinata del quarto giorno lavorativo successivo a quello in cui l'ha ricevuto e, per di più, coinvolgendo l'intera cittadinanza;

dalla stessa deliberazione del commissario *ad acta* (confronta pag. 12, 4° e 5° capoverso) si evince che l'amministrazione comunale ha effettivamente svolto un'attività frenetica per approdare all'adozione del Prg, come esposto dalla stessa amministrazione con il ricorso avverso l'ingiusto precedente provvedimento di commissariamento, e, infatti, il Tar Sicilia — Palermo — ha accolto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato con ordinanza n. 797/98 del 23 aprile 1998, nella quale si legge « considerato che il comune ricorrente non è rimasto inerte, ma ha espletato una costante attività finalizzata alla adozione dello strumento urbanistico »;

così autorevolmente escluso ogni ritardo fino al 23 aprile 1998, il consiglio comunale, reintegrato nelle proprie competenze, ha dovuto attendere l'effettiva esecuzione dell'ordinanza del Tar e, quindi, ha potuto trattare l'argomento nelle sedute del 18, 29 e 30 giugno 1998 e 9 e 11 settembre 1998 (delib. cit. pag. 12);

nell'ultima seduta dell'11 settembre 1998, stante la dichiarata incompatibilità di 19 consiglieri comunali, il consiglio ha deliberato di trasmettere gli atti all'assessorato regionale territorio ed ambiente, perché si provvedesse alla nomina di un commissario *ad acta* per l'adozione del Prg, al che l'assessore ha provveduto con decreto del primo ottobre 1998;

ne discende che, nel lasso di tempo decorso (detratto il mese di agosto), il consiglio ha trattato l'argomento in 5 sedute: vale a dire una volta ogni 16 giorni;

L'Utc ha eseguito 343 sopralluoghi tra il 15 ottobre 1996 ed il 3 novembre 1998 (delib. cit. pag. 14, 3° capoverso), vale a dire uno ogni due giorni, e, già solo per tale profilo, deve riconoscersi l'impossibilità di procedere all'adozione del progetto di revisione del Prg in epoca antecedente, a prescindere dall'andamento dei lavori consiliari. Infatti, il commissario *ad acta*, nominato il primo ottobre 1998, non ha potuto adottare la deliberazione prima del 23 novembre 1998!

ma c'è di più! Va, infatti, considerato che Bagheria è ancora oggi uno dei soli 22 comuni su 82 della provincia di Palermo ad essere dotato di Prg e, ciò, fin dal 1976 (decreto assessoriale n. 176 del 1976);

si consideri che il capoluogo di provincia e di regione, vale a dire la città di Palermo, ancora oggi è alle prese con il progetto di revisione del suo Prg risalente al 1962 (decreto presidente regione siciliana n. 110/A del 28 giugno 1962) e così è per Catania (decreto presidente regione siciliana n. 166/A del 17 settembre 1969). Va, pertanto, riconosciuto che Bagheria, il cui Prg è del 1976, ha un vantaggio su Palermo (capitale mondiale della legalità) e Catania (esempio europeo di efficienza), rispettivamente di 14 e di 7 anni;

deve riconoscersi che, ove i « parametri » riservati a Bagheria fossero applicati agli altri comuni siciliani e nel resto del paese, si potrebbero sciogliere molti altri consigli comunali;

è noto a tutti che i Prg non hanno durata limitata nel tempo, giusta le disposizioni dettate dall'articolo 11 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica), che recita: « (Durata ed effetti del piano generale) Il piano regolatore generale del comune ha vigore a tempo indeterminato... »;

ad avere efficacia limitata nel tempo sono solo i vincoli discendenti dal Prg. Nella specie, giusta le disposizioni dettate dall'articolo 2, comma 1, della legge della regione siciliana 30 aprile 1991, n. 15, e dall'articolo 6, comma 7, della legge della regione siciliana 12 gennaio 1993, n. 9, l'efficacia dei vincoli posti dagli strumenti urbanistici vigenti, qual era ed è quello di Bagheria approvato con decreto assessoriale del 19 giugno 1976, è stata prorogata al 31 dicembre 1992 e, quindi, al 31 dicembre 1993. Al decorso di detto termine di decadenza consegue l'impossibilità di procedere legittimamente all'esproprio delle aree destinate ad attrezzature pubbliche dallo strumento urbanistico vigente ma il Prg resta valido ed efficace;

ne discende che nessuna carenza di strumento urbanistico né alcun ritardo è profilabile per l'epoca antecedente al 31 dicembre 1993 e, di conseguenza, va pure riconosciuta l'infondatezza delle affermazioni per cui il comune di Bagheria avrebbe adottato lo strumento urbanistico dopo solo 26 anni, dalle quali discenderebbe che si dovrebbe parlare di *iter* formativo del Piano regolatore generale anziché di progetto di revisione del Prg vigente;

con riguardo, poi, ai piani di lottizzazione, secondo quanto risulta agli interpellanti, sarebbe stato considerato rilevante ai fini dello scioglimento un presunto intento dell'amministrazione comunale di favorire l'approvazione di alcuni piani di lottizzazione, presentati da imprenditori legati da vincoli familiari e/o d'amicizia con alcuni esponenti dell'amministrazione pubblica di Bagheria. In particolare, tra i piani di lottizzazione approvati dal consiglio comunale di Bagheria nell'anno in corso, vi sarebbe quello presentato ed approvato a Di Francesca Antonino, nato a Montemaggiore Belsito il 16 marzo 1945, assessore all'ambiente, sanità e polizia urbana dal 28 agosto 1998, il quale nel 1995 risulterebbe imprenditore edile e aggiudicatario di appalto conferito nel 1982 dal comune di Bagheria per la costruzione di opere murarie relative all'impianto di depurazione nel mattatoio comunale per l'importo di lire 28.155.000, nonché membro della III commissione consiliare lavori pubblici ed edilizia nel 1997 ed attualmente assessore alla igiene e sanità. Risulterebbe, inoltre, il piano di lottizzazione presentato ed approvato a Maggiore Domenico nato a Bagheria il 2 gennaio 1953, consigliere comunale, membro della III commissione consiliare lavori pubblici ed edilizia, figlio di Maggiore Cosimo, nato a Bagheria il primo luglio 1928, *ex* diffidato di Ps ed il cui padre apparterebbe a famiglia di pluripregiudicati e diffidati di Ps. Inoltre, le discussioni adottate dal consiglio comunale relativamente all'approvazione di alcuni piani di lottizzazione si intreccerebbero con l'annosa vicenda del Prg e la maggior parte dei piani di lottiz-

zazione, di fatto, stravolgerebbe le destinazioni previste dal nuovo strumento urbanistico. Al proposito, sarebbe significativo che, nonostante il nuovo piano regolatore fosse *in itinere*, sarebbero state rilasciate molte concessioni edilizie, riguardanti complessi di una certa consistenza ed in tempi palesemente ristretti, a soggetti che risultano direttamente o indirettamente legati alla malavita organizzata e che da tempo condizionano le scelte del comune. I piani, pertanto, sarebbero stati considerati sia per i riflessi negativi dal punto di vista urbanistico, ma anche e soprattutto per lo spessore e valenza anche malavitoso di alcuni personaggi che hanno beneficiato dell'approvazione di cui trattati;

inoltre, sarebbe stato preso in considerazione sia il comportamento del sindaco, avvocato Giovanni Valentino, (definito singolarmente sollecito in quanto avrebbe provveduto alla stipula di ben 11 convenzioni in un solo giorno, e precisamente sotto la data del 10 novembre 1998, appena un giorno prima dell'invio della proposta di delibera dal commissario *ad acta* al segretario generale, per il visto di legittimità, ed a distanza di appena 13 giorni dalla data di adozione della delibera commissariale di approvazione del Prg), nonché la sollecitudine con cui l'assessorato regionale al territorio ed ambiente avrebbe provveduto all'approvazione del programma costruttivo concernente il predetto piano di lottizzazione (a fronte di una istanza del comune in data 6 ottobre 1998 gli uffici regionali avrebbero concluso il procedimento amministrativo nell'arco di appena un mese circa ed in data 11 novembre 1998 sarebbe stato emanato il decreto assessoriale nr. 566/Dru di approvazione del programma costruttivo innanzi detto). Si sarebbero, infine, ipotizzate responsabilità penali sia nei confronti dei funzionari dell'Utc, che avevano istruito i piani di lottizzazione, sia nei confronti dei consiglieri comunali, il cui comportamento politico assunto in merito agli stessi sarebbe stato equivoco;

ciò premesso è da rilevare che, contrariamente a quanto preso in considerazione ai fini dello scioglimento, nessun piano di lottizzazione è stato approvato in favore dei signori Di Francesca e Maggiore, rispettivamente assessore e consigliere comunale. Con riferimento, poi, alla singolare sollecitudine con cui l'assessorato regionale al territorio ed ambiente avrebbe provveduto all'approvazione del programma costruttivo concernente il predetto piano di lottizzazione, basta rilevare che l'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 25 del 1997, recita: « Il programma è sottoposto ad approvazione dell'assessore regionale per il territorio e per l'ambiente, che decide anche prescindendo dal parere del consiglio regionale dell'urbanistica. Decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza, in caso di silenzio il programma si intende approvato »;

il consiglio comunale di Bagheria ha approvato il programma costruttivo con deliberazione n. 130 del 24 luglio 1998, poi trasmesso per l'approvazione con gli allegati relativi all'assessorato regionale il 6 ottobre 1998 con nota n. 32882 di protocollo. Il competente organo regionale l'ha poi approvato con decreto n. 566 dell'11 novembre 1998, vale a dire a meno di nove giorni dal termine di legge per la formazione dell'atto di approvazione per silenzio assenso: altro che singolare sollecitudine!

con riferimento ai legami di parentela, alle relazioni ed allo *status* dei titolari dei piani di lottizzazione approvati e convenzionati basta rilevare che nessuna amministrazione comunale può conoscere ciò che non risulta dalle certificazioni rituali. Infatti, la stessa commissione straordinaria prefettizia, che ora gestisce il comune di Bagheria ha revocato (a torto) le delibere di approvazione dei piani di lottizzazione poiché in contrasto con le previsioni del nuovo strumento urbanistico (*rectius* progetto di revisione del Prg vigente) e non per lo spessore e valenza anche malavitosa di alcuni personaggi che hanno beneficiato dell'approvazione di cui trattasi;

dalla lettura combinata degli assunti relativi al P.R.G. ed ai piani di lottizzazione, che, secondo quanto risulta all'interpellante, sarebbero stati assunti a fondamento della decisione di scioglimento, si desume che l'amministrazione comunale di Bagheria sarebbe « responsabile » per avere omesso un'impossibile accelerazione nell'*iter* di revisione del Prg e per avere omesso una illegittima ed illecita decelerazione nell'*iter* di approvazione dei piani di lottizzazione;

sull'*iter* finalizzato all'adozione del progetto di revisione del Prg si è già detto (nessuna inerzia). Con riferimento alle omesse decelerazioni nell'*iter* di approvazione dei piani di lottizzazione, la condotta dell'amministrazione comunale di Bagheria trova autorevole sostegno nell'insegnamento di seguito riportato:

« La volontà di ritardare l'approvazione del piano di lottizzazione sino all'adozione del Prg con una destinazione dell'area incompatibile con l'attuazione della lottizzazione confligge, pertanto, con il principio normativo secondo cui le misure di salvaguardia decorrono soltanto dall'adozione del nuovo piano regolatore (legge n. 1187 del 1968) e, pertanto, il comportamento del comune, che soprassedie all'approvazione della lottizzazione, viola la legge sopra richiamata. Il comportamento del comune è tanto più illegittimo, in quanto secondo l'articolo 42 Cost. i limiti alla proprietà, di cui lo *jus edificandi* è l'espressione, debbono venire posti mediante gli strumenti e nei limiti temporali previsti dalla legge; per cui il comune che, per evitare eventuale intralcio al nuovo piano regolatore, omette di provvedere sulla richiesta di approvazione di un piano di lottizzazione, pone in essere una figura sintomatica di eccesso di potere per sviamento » (confronta da ultimo Tar Sicilia, Catania, sezione I, 17/18 gennaio 2000, n. 38, Salamone ed altri contro comune di Ispica);

con la stessa sentenza è stato confermato che il risarcimento del danno cui è tenuto il comune è quello corrispondente

alla differenza tra il valore del suolo secondo la originaria destinazione ed il valore da attribuire al terreno secondo la sopravvenuta destinazione;

i piani di lottizzazione sono strumenti di attuazione del Prg vigente ed è, pertanto, a quello che può farsi riferimento e non ad un Prg futuro. Nella specie, l'approvazione dei piani di lottizzazione dopo il 31 dicembre 1993, termine ultimo di efficacia dei vincoli discendenti dal Prg vigente a Bagheria (decreto assessoriale n. 176 del 1976), è stata resa possibile dalla previsione, nei progetti di lottizzazione, di aree edificabili e, all'interno dei singoli interventi lottizzatori, della totalità delle attrezzature pubbliche richieste dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968, giusta la circolare dell'assessorato della regione siciliana al territorio ed all'ambiente n. 2/Dru del 6 luglio 1994, e ciò esclude ogni ipotesi di pregiudizio per l'interesse pubblico protetto;

la formalizzazione delle convenzioni ha avuto luogo decorsi i termini di legge decorrenti dalle date delle deliberazioni consiliari di approvazione dei relativi piani di lottizzazione, adottate nelle sedute consiliari del 24 e 25 settembre 1998, come pure si evince dalla stessa relazione della commissione d'accesso ispettivo;

portando a calcolo i tempi di pubblicazione delle deliberazioni medesime e la data della loro esecutorietà e, quindi, i tempi tecnici per gli adempimenti successivi, risulta che le convenzioni non potevano essere stipulate prima del 10 novembre 1998. Ove il sindaco avesse ommesso di provvedervi, sarebbe incorso nel reato di omissione d'atti d'ufficio, esponendo se stesso e l'ente locale alle gravissime responsabilità per i danni conseguenti all'omissione e, ove avesse addotto a sostegno dell'omissione l'imminente adozione del progetto di revisione integrale del Prg, avrebbe viziato l'atto di « eccesso di potere per sviamento »;

le relative convenzioni costituiscono e rappresentano atti dovuti e mere riproposizioni formali dei contenuti dei piani di

lottizzazioni e delle relative vincolanti determinazioni del consiglio comunale, senza la possibilità per il sindaco di aggiungere, modificare o togliere elemento alcuno. Pertanto, preso atto che per tutti i piani di lottizzazione approvati si poteva procedere alla stipula delle relative convenzioni, il sindaco ha ritenuto di formalizzarle contemporaneamente per evitare disparità di trattamento tra gli interessati;

ma c'è di più! I profilati stravolgimenti delle « destinazioni urbanistiche previste dal nuovo piano » restano smentiti dai contenuti dell'intervista pubblicata sul *Giornale di Sicilia* di domenica 25 aprile 1999, pagina 32, resa dal capo dell'*équipe* incaricata della redazione del progetto di revisione integrale del Prg, professor Giuliano Nicola Leone, capo del dipartimento di storia dell'architettura dell'università di Palermo;

questi, alla domanda della giornalista Delia Parrinello: « E le undici lottizzazioni di fine '98, che porteranno il cemento dove i progettisti prevedevano servizi e verde? » ha risposto: « Le ho avute dal commissario; ho rifatto il conteggio dei servizi ed è risultato che complessivamente si calava solo dello 0,35 per cento, erano quindi accettabili. Erano lottizzazioni avviate a termini di legge, come discuterne? »;

tuttavia, la legittimità delle determinazioni dell'amministrazione comunale di Bagheria non ha retto al gravissimo travisamento della realtà, discendente dagli assunti delle affermazioni riportate su uno degli elementi di maggiore efficienza causale nell'applicazione della misura di rigore e, così, la « legge poliziesca » ha prevalso sul diritto e sulla « certezza del diritto », sugli autorevoli insegnamenti giurisprudenziali in materia e, in ultimo, sulle valutazioni del capo dell'*équipe* dei progettisti!

si consideri che Bagheria ha oltre 54.000 abitanti ed i piani di lottizzazione di cui trattasi, tutti conformi al vigente Prg, approvato con decreto assessoriale n. 176 del 1976, sono dodici; Corleone, altro comune della provincia di Palermo ha poco

più di 10.000 abitanti ed i piani di lottizzazione approvati nello stesso periodo di quelli approvati a Bagheria sono ventiquattro;

all'evidente sproporzione sopra rilevata deve aggiungersi che, mentre i piani di lottizzazione approvati a Bagheria sono tutti conformi al Prg del 1976, i 24 piani di lottizzazione di Corleone sono stati approvati in mancanza di Prg, essendo quel comune provvisto solo di un piano di fabbricazione (decreto assessoriale n. 63 del 6 marzo 1981), e nell'imminenza dell'adozione del primo Prg di quel comune;

deve riconoscersi che si tratta di due città della stessa provincia di Palermo, entrambe considerate capitali di mafia ed entrambe ricadenti nella competenza dello stesso prefetto di Palermo; e che in entrambi i comuni, al momento dell'approvazione dei piani di lottizzazione, era imminente l'adozione del progetto di revisione integrale del Prg, a Bagheria, e, addirittura, del primo Prg, a Corleone;

per tutti i profili esaminati va riconosciuto e dichiarato il gravissimo travisamento della realtà, che discende dai contenuti delle affermazioni riportate, su uno degli elementi di maggiore efficienza causale nell'applicazione della misura di rigore, che non può essere mantenuta;

tra gli altri elementi posti a fondamento del decreto di scioglimento, risulta agli interpellanti che rientrerebbe il rilascio di molte concessioni edilizie, riguardanti complessi di una certa consistenza ed in tempi palesemente ristretti;

la circostanza che il nuovo Prg fosse *in itinere* non è ostativa al rilascio delle concessioni edilizie conformi al Prg vigente per le ragioni già esposte con riferimento ai « piani di lottizzazione », alle quali si fa riferimento per evitare ripetizioni e che qui devono considerarsi integralmente ripetute;

il rifiuto dell'amministrazione al rilascio di concessioni, legittimamente richieste e conformi al piano vigente, costituisce motivo di responsabilità in sede pe-

nale (omissione di atti d'ufficio) oltre che in sede amministrativa e civile (illegittimità del diniego, espresso o tacito, e risarcimento danni);

ciò premesso, non è dato capire, in mancanza di parametri, rispetto a chi ed a che cosa le concessioni rilasciate sarebbero molte;

il fatto rilevante sul punto è costituito dalla stabilità del dato rispetto agli anni di riferimento;

infatti, le concessioni edilizie rilasciate dall'amministrazione Valentino fino al 31 dicembre 1998 sono 317, di cui 38 dal 18 maggio al 31 dicembre 1995; 90 nel 1996; 91 nel 1997 e 98 nel 1998;

per di più, scorrendo la lista delle concessioni edilizie rilasciate, si scopre che i « numeri » sopra riportati comprendono numerose « varianti a concessioni », precedentemente rilasciate e già portate a calcolo negli anni precedenti, e addirittura undici cappelle gentilizie ubicate nel cimitero comunale, nel 1998, e dodici nel 1997;

con riguardo alle concessioni per grossi complessi, risulta agli interpellanti che sarebbero state prese in considerazione le seguenti concessioni: 2 nel 1995; 4 nel 1996; 9 nel 1997 e 26 nel 1998, senza che però, si osserva, risulti siano stati specificati i parametri rispetto ai quali possano essere ritenuti gli interventi edilizi in parola « grossi complessi »;

anche a volere considerare già « grossi complessi » gli interventi edilizi eccedenti i 3.000 mc, il che si denega, questi sono solo tre (pratiche edilizie n. 88/9, 222/9 e 410/8) e non ventisei nel 1998; quattro (pratiche edilizie n. 170/9, 171/9, 721/8 e 990/8) e non nove nel 1997. Sui « numeri » relativi agli anni 1996 e 1995 non è il caso di dedurre (quelli considerati dagli ispettori sono rispettivamente 4 e 2);

si consideri, infine, che tutto il territorio di Bagheria è sottoposto a vincolo paesistico e tutti gli interventi edificatori

passano al vaglio della Sovrintendenza per i beni culturali e ambientali della regione Siciliana;

ciò posto, va rilevato che le autorizzazioni e concessioni rilasciate (competenza del dirigente del settore) non sono state dichiarate illegittime né risultano oggetto di impugnazioni o di procedimenti pendenti sia in sede amministrativa che penale; sono tutte assistite dai pareri della commissione edilizia comunale, composta nella quasi totalità da membri designati dalla commissione prefettizia insediatasi nel 1993 e mantenuti fermi dall'amministrazione comunale eletta nel 1995; e sono tutte conformi allo strumento urbanistico vigente al momento del rilascio, vale a dire quello approvato con decreto assessoriale n. 176 del 1976;

all'accertata ricorrente mancanza di elementi oggettivi, che rendano attendibili gli assunti riportati relativi alle concessioni edilizie, deve aggiungersi quanto ripetutamente dichiarato sul punto dal capo dell'*équipe* incaricata della redazione del progetto di revisione integrale del Prg: il professor Giuliano Nicola Leone, capo del dipartimento di storia dell'architettura dell'università di Palermo, e, da ultimo, nell'intervista pubblicata sul *Giornale di Sicilia* di domenica 25 aprile 1999, pagina 32;

questi, infatti, alla domanda della giornalista Delia Parrinello « Nelle pieghe dei ritardi dell'adozione, il comune (di Bagheria, n.d.r.) ha rilasciato 98 concessioni, che hanno consentito a grossi imprenditori di realizzare complessi edilizi. Tutto regolare? », ha risposto: « È normale, il commissario *ad acta* le ha comunicate, le ho visualizzate e ho detto che non mi turbavano il piano »;

con riferimento ai legami di parentela, alle relazioni ed allo *status* dei titolari dei piani di lottizzazione approvati e convenzionati può solo ribadirsi che nessuna amministrazione comunale può conoscere ciò che non risulta dalle certificazioni rituali, né può far valere le pretese relazioni,

quali condizioni ostative all'approvazione, nel difetto di disposizioni di legge di contenuto;

le asserzioni sui piani di lottizzazione e sulle concessioni edilizie, addotte a sostegno della misura di rigore, non evidenziano alcun profilo d'illegittimità né d'illiceità, ma solo il tentativo di sostenere l'infondato assunto secondo cui il notevole incremento delle concessioni riguardanti complessi edilizi di una certa consistenza (non è vero) e l'approvazione di dodici piani di lottizzazione, negli ultimi mesi precedenti l'adozione del progetto di revisione integrale del Prg vigente, sarebbero da collegare al rallentamento dei lavori relativi alla discussione sul piano regolatore e dimostrerebbero la volontà dell'amministrazione di consentire che si continuasse ad edificare in base al vecchio strumento urbanistico;

il tentativo di individuare obiettivi, che non ci sono, ai quali ricondurre — quale nesso di efficienza causale — l'inerzia nell'*iter* di adozione del Prg, è evidente;

anche in questo caso, con riferimento alla pretesa « inerzia » si è proceduto in dispregio della verità; in dispregio ai contenuti della documentazione agli atti del comune; in dispregio dei contenuti della deliberazione di adozione del progetto di revisione del Prg del commissario *ad acta*, n. 238 del 1998; e, addirittura, in dispregio dell'ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Sicilia n. 797/98 del 23 aprile 1998, di cui si è detto;

l'omessa specificazione di profili di illegittimità o di illiceità del rilascio delle concessioni edilizie e dell'approvazione dei piani di lottizzazione non è che un altro aspetto delle forzature denunciate, queste sì riferibili alla necessità di sostenere ad ogni costo la misura di rigore;

ciò che rimane è sempre e solo il gravissimo travisamento della realtà su tre degli elementi di maggiore efficienza causale nell'applicazione della misura di rigore: Prg, piani di lottizzazione e concessioni edilizie —

se e quali provvedimenti si intendano adottare per verificare quanto sopra esposto e per accertare i motivi che hanno determinato i travisamenti della realtà denunciati e, ove confermati, se il Governo ritenga di revocare immediatamente il provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Bagheria, consentendo ai bagheresi di eleggere subito i loro rappresentanti al governo della città.

(2-02344) « Micciché, Acierno, Bertucci, Cascio, Cesaro, Cosentino, Crimi, D'Alia, Dell'Elce, Dell'Utri, Di Comite, Follini, Giovanardi, Giudice, Giuliano, Liotta, Lo Presti, Maiolo, Martinat, Martusciello, Masiero, Maticena, Matranga, Pagliuca, Peretti, Piva, Previti, Radice, Rivelli, Rivolta, Romani, Russo, Savelli, Stradella ».

(30 marzo 2000).

**(Sezione 3 - Trasferimento alla protezione civile dello stabilimento del genio militare di Pavia e relative prospettive occupazionali)**

**C)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri della difesa e dell'interno, per sapere — premesso che:

lo stabilimento del genio militare di Pavia è un'antica e valida struttura che appartiene alla storia dell'esercito italiano. Attualmente occupa 320 dipendenti, svolge attività di produzione e manutenzione nell'ambito del genio militare e dispone altresì di una collaudata struttura amministrativa;

nell'ambito della ristrutturazione del ministero della difesa in data 20 gennaio 1998 veniva decretato che lo stabilimento del genio di Pavia sarebbe passato alle dipendenze del segretario generale e clas-

sificato in tabella « C » senza l'assegnazione di alcun incarico tale da poter avviare un ciclo produttivo;

si prevedeva altresì che le competenze attuali dello stabilimento di Pavia sarebbero state trasferite allo stabilimento del genio di Nola;

tale situazione allarmava fortemente i dipendenti dell'arsenale di Pavia che, viste le potenzialità produttive dello stabilimento, ipotizzano, nel corso di una assemblea, la riconversione nell'ambito della protezione civile;

su tali ipotesi si innestano vertici, riunioni, assemblee e vengono interessati Ministri, Sottosegretari, il prefetto di Pavia, i parlamentari, i sindacati ed i rappresentanti degli enti locali;

risulta, altresì, all'interpellante, nell'aprile e nel maggio 1998 una processione di visite allo stabilimento di Pavia da parte del Sottosegretario agli interni, con delega della protezione civile, professor Franco Barberi, dell'ex Sottosegretario alla funzione pubblica, professor Bettinelli, del prefetto di Pavia, dei rappresentanti degli enti locali, del Ministro Andreatta, durante le quali si tenta di dar corpo alle ipotesi di passaggio alla protezione civile, che veniva garantita dal Ministro della difesa Andreatta durante la visita del 30 maggio 1998;

seguono mesi di silenzio o di brevi rassicurazioni da parte di esponenti del Governo e del prefetto sino alla visita del 18 febbraio 1999 delle organizzazioni sindacali e della rappresentanza sindacale unitaria al prefetto di Pavia per avere notizie su eventuali sviluppi di una vicenda che ormai angoscia i 320 dipendenti dello stabilimento;

in tale occasione il prefetto, nel rassicurare i rappresentanti dei dipendenti, illustra il lungo *iter* burocratico prima di pervenire alla sottoscrizione di una convenzione per il passaggio della struttura alla protezione civile salvaguardando i livelli di occupazione;

dopo una ulteriore serie di incontri e di interventi di parte governativa, fra i quali è da ricordare la firma del Ministro della difesa Scognamiglio sotto una dichiarazione di intenti per l'assegnazione dello stabilimento genio di Pavia al dipartimento della protezione civile, passaggio decisivo per trasferire le competenze sull'Arsenale direttamente alla Presidenza del Consiglio, si giunge alla data del 20 luglio 1999 nella quale il Sottosegretario alla protezione civile Barberi ed il Sottosegretario alla difesa Abbate firmano una dichiarazione di intenti, nella quale viene detto testualmente che entrambi condividono « la comune volontà e l'interesse di procedere nel più breve tempo possibile al trasferimento alla protezione civile dei due stabilimenti militari (Pavia e Capua) citati in premessa per le finalità ivi precisate, assumendo l'impegno a promuovere in comune i conseguenti provvedimenti »;

dopo la firma di tale dichiarazione di intenti non è seguito nessun atto conseguente alla stessa e, a distanza di otto mesi, cresce sempre più l'allarme e la preoccupazione dei dipendenti dello stabilimento che, a fronte della certezza della dismissione dello stabilimento da parte del ministero della difesa, vedono vanificarsi sempre più le speranze fatte sorgere dal Sottosegretario di Stato per il coordinamento per la protezione civile, ingegner Barberi, e dal Ministro della difesa, rappresentato dal sottosegretario onorevole Abbate, con la firma della dichiarazione di intenti —:

quali urgenti provvedimenti si intendano adottare per dar seguito concreto alla dichiarazione di intenti, come sopra meglio illustrata, al fine di salvaguardare il posto di lavoro di 320 dipendenti dell'Arsenale in una città come Pavia ove lo spettro della disoccupazione è diventato negli anni scorsi sempre più una drammatica realtà.

(2-02326) « Losurdo, Aloi, Armani, Butti, Carlesi, Carmelo Carrara, Nuccio Carrara, Cola, Colosimo, Contento, Cuscunà, De Ghislanzoni Cardoli, Delma-

stro delle Vedove, Fei, Foti, Galeazzi, Gastaldi, Giannatasio, Gnaga, Gramazio, Lavagnini, Lembo, Malgieri, Manzoni, Marino, Marras, Masiero, Menia, Migliori, Mitolo, Mussolini, Napoli, Carlo Pace, Pampo, Porcu, Proietti, Rasi, Riccio, Sospiri, Tosolini, Zacchera ».

(29 marzo 2000).

**(Sezione 4 - Mancato riconoscimento del trattamento di fine rapporto ai lavoratori della Pirelli-Cavi di Airola - Benevento)**

**D)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere — premesso che:

il 21 gennaio 1993 le Industrie Cavi Sud spa — azienda Alfacavi TLC di Airola, poi Pirelli-Cavi — attivarono la procedura di mobilità di tutto il personale (424 dipendenti), ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, in conseguenza della cessazione definitiva di tutte le attività al 31 gennaio 1993;

la procedura di mobilità si concluse (7 aprile 1993) senza che le parti sociali raggiungessero l'accordo previsto dalla legge (articolo 4, comma 7, legge n. 223 del 1991) ed i lavoratori furono successivamente licenziati;

l'efficacia dei licenziamenti, tuttavia, rimase sospesa in conseguenza della approvazione della legge n. 236 del 1993 ed ai dipendenti venne concesso un periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria, più volte prorogata, sulla base della previsione, ipotizzata nello stesso provvedimento, di particolari misure per la reindustrializzazione dell'area di Airola e la conseguente ricollocazione dei dipendenti della Pirelli in nuove iniziative industriali;

la approvazione della legge n. 608 del 28 novembre 1996 (articolo 4, comma 21),

defini — per ultima — la particolarità della condizione dei lavoratori Pirelli-Cavi, che non è quella « tipica » di mobilità collegata a lavori socialmente utili, ma si configura come una ipotesi « eccezionale » di cassa integrazione straordinaria subordinata all'impiego degli interessati in lavori socialmente utili presso il comune di Airola su specifico progetto redatto ed approvato dall'agenzia dell'impiego per la Campania, in attesa della reindustrializzazione;

il trattamento straordinario di integrazione salariale, al momento, è in regime di proroga annuale sulla base di specifici decreti del Ministro del lavoro;

il Governo, in data 15 marzo 1999, ha stipulato il Contratto d'area di Airola, prevedendo il reinserimento dei lavoratori ex Alfa-Cavi nelle nuove aziende;

numerosi operai hanno sollevato la particolare problematica riguardante il riconoscimento del diritto alle quote di Tfr, ai sensi della legge n. 464 del 1972, afferenti i periodi di fruizione della cassa integrazione straordinaria e, cioè, dal 10 gennaio 1996 ad oggi, la cui copertura, allo stato, non è assicurata né dalla Pirelli né da altro soggetto privato o pubblico;

numeroso sono le istanze intese ad ottenere il pagamento delle quote di Tfr relative ai periodi successivi alla data dell'apparente risoluzione del rapporto di lavoro (la cui efficacia, giova ribadire, è ancora sospesa) da parte di lavoratori che, ad oltre 7 anni dalla apertura della crisi occupazionale di Airola, hanno interrotto la percezione del trattamento Cigs per il raggiungimento dei requisiti per la pensione o per altra causa;

numeroso sono state le rivendicazioni degli operai e delle rappresentanze sindacali volte al riconoscimento del diritto al Tfr per gli operai interessati —:

quali provvedimenti il Ministro interpellato intenda adottare, per rimuovere la situazione di grave ingiustizia, patita dai lavoratori suddetti in conseguenza del mancato riconoscimento delle quote di trattamento di fine rapporto per il periodo

dal 10 gennaio 1996 ad oggi, avuto anche riguardo alla consolidata interpretazione già data dagli stessi uffici ministeriali in relazione al caso in esame, secondo la quale i provvedimenti di integrazione salariale adottati in favore dei lavoratori della Pirelli Cavi di Airola, per la loro specialissima disciplina, « sospendono gli effetti dei pregressi licenziamenti » (Tx. nr. 104484 del 21 maggio 1996 Ministro Treu);

quale sia il soggetto pubblico o privato obbligato alla corresponsione del trattamento in argomento.

(2-02342) « Abbate, Boccia ».

(29 marzo 2000).

**(Sezione 5 - Esito delle inchieste relative all'incidente aereo avvenuto a Pristina il 12 novembre 1999 e misure per garantire la sicurezza dei militari italiani impegnati in Kosovo)**

**E)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

il 12 novembre 1999 il volo Atr 42 partito alle 9,11 da Ciampino e diretto a Pristina, in Kosovo, con ventiquattro persone a bordo, di cui dodici di nazionalità italiana, si è schiantato sul monte Piceli a trenta chilometri dall'aeroporto di Pristina: nessuno dei passeggeri è sopravvissuto;

sull'Atr 42, noleggiato dal Programma alimentare mondiale (Onu) per voli umanitari, viaggiavano volontari di organizzazioni non governative impegnati nella difficile gestione della situazione postbellica in Kosovo;

nell'aeroporto di Pristina, gestito dalla Kfor, forza multinazionale Nato responsabile della amministrazione del Kosovo dopo la conclusione delle operazioni militari sul territorio della ex Jugoslavia, fanno scalo principalmente aerei militari e solo in via eccezionale voli umanitari civili;

nel rapporto della commissione di inchiesta (Bea) istituita dal ministero dei trasporti e dall'aviazione civile francesi per far luce sulle cause del disastro, diffuso nei giorni scorsi da due quotidiani e da una trasmissione radiofonica nazionali, è esplicitamente criticata la decisione della Kfor di aprire al traffico civile lo scalo militare di Pristina in assenza delle condizioni di sicurezza imposte dall'Agenzia mondiale del traffico civile;

nello stesso rapporto l'assenza di condizioni di sicurezza per il volo civile risulta dal fatto che:

1) l'addetto radar dell'aeroporto di Pristina, di nazionalità inglese e di cui la Raf non ha voluto rendere nota l'identità, dopo aver dato la precedenza per l'atterraggio ad altri velivoli militari, ha dimenticato l'Atr 24 in attesa di indicazioni su Pristina, omettendo così di comunicare ai piloti la nuova altezza di sicurezza da mantenere nella zona montagnosa a nord dell'aeroporto, verso la quale si stava spostando l'aereo civile;

2) il traffico del controllo aereo a Pristina era gestito dall'aeronautica britannica con procedure militari, diverse da quelle civili peraltro sconosciute al radarista di turno, e per tale ragione l'equipaggio ha erroneamente ritenuto di potersi affidare completamente alla torre di controllo (come prevede, per l'appunto, la procedura civile); inoltre la sola procedura prevista per l'atterraggio a Pristina è il volo a vista, circostanza questa sconosciuta all'equipaggio dell'Atr;

risulta agli interpellanti che la procura della Repubblica di Roma ha aperto un'inchiesta sull'accaduto e, a seguito della diffusione del citato rapporto, ha chiesto alle autorità britanniche di poter interrogare il militare addetto al radar il 12 novembre 1999 a Pristina —:

se le risultanze dell'inchiesta svolta dalle autorità francesi, così come diffuse dai nostri organi di stampa, corrispondano al vero;

se il Governo italiano, impegnato prima nelle operazioni militari in Kosovo e poi nella amministrazione postbellica, non ritenga opportuno attivarsi con urgenza presso il comando della Kfor per sapere come mai, a distanza di mesi dalla fine delle operazioni militari, nell'aeroporto di Pristina il traffico civile sia ancora subordinato al traffico militare e affinché vengano accertate, a distanza ormai di quattro mesi, le responsabilità sul tragico incidente del 12 novembre 1999;

quali iniziative si intendano prendere affinché l'impegno umanitario svolto con generosità dai nostri connazionali in Kosovo possa essere svolto in condizioni di completa sicurezza.

(2-02336) « Paissan, Saraceni, Lecce ».  
(28 marzo 2000).

**(Sezione 6 - Iniziative del Governo in relazione al documento redatto dal colonnello dei carabinieri Pappalardo)**

**F)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri della difesa, dell'interno e della giustizia per sapere — premesso che:

nella giornata di giovedì 30 marzo 2000, in coincidenza con l'approvazione definitiva da parte del Senato del disegno di legge sull'Arma dei carabinieri e sugli altri corpi di polizia (polizia di Stato, guardia di finanza, corpo forestale dello Stato), è stato reso noto dall'agenzia di stampa *Ansa* il contenuto di un documento redatto dal colonnello Antonio Pappalardo, presidente del Cocer dei carabinieri;

il documento redatto dal colonnello Pappalardo risulta essere stato diffuso alle sedi periferiche della rappresentanza militare dei Carabinieri già da oltre due mesi;

tale documento contiene ipotesi e proposte in totale contrasto non solo con la Costituzione vigente, ma anche con i

principi fondamentali di qualunque ordinamento democratico e di qualunque Stato costituzionale di diritto;

nello stesso documento si invitano altresì i carabinieri, cui è indirizzato, a dar vita a nuovi « movimenti politici » in alternativa all'attuale sistema politico-istituzionale;

dopo la pubblicizzazione, da parte dell'agenzia *Ansa*, dei principali contenuti del documento, il comando generale dell'Arma dei carabinieri ha provveduto a rimuovere il colonnello Pappalardo dal comando ricoperto e a collocarlo « a disposizione » del comandante di divisione;

lo stesso comando generale ha trasmesso un rapporto al riguardo sia alla magistratura ordinaria sia alla magistratura militare;

il comando generale, anche su sollecitazione del Ministro della difesa, ha dichiarato di non essere stato in precedenza a conoscenza dell'iniziativa del colonnello Pappalardo, affermando, altresì, che di tale iniziativa non erano a conoscenza neppure i comandi periferici dell'Arma dei carabinieri;

nel corso di un incontro tra i membri del Cocer dei carabinieri nella stessa giornata di giovedì 30 marzo, secondo una registrazione diffusa dall'emittente *Italia Radio* e secondo quanto riportato dal quotidiano *La Repubblica* di venerdì 31 marzo 2000, il colonnello Pappalardo avrebbe concordato di attribuire i contenuti del documento alla sua precedente attività di parlamentare (XI legislatura), in palese contrasto con la lettera del documento stesso, la sua formulazione testuale e le sue modalità di diffusione;

in precedenza, nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge sull'Arma dei carabinieri e sugli altri corpi di polizia, il colonnello Pappalardo era stato accusato di svolgere indebita attività di condizionamento e di pressione nei confronti dei gruppi parlamentari e, inoltre, aveva indebitamente pubblicizzato i contenuti di un colloquio telefonico avuto con

il Presidente del Consiglio dei ministri, episodio per il quale si era successivamente scusato e rammaricato —:

quale sia il giudizio del Governo sull'iniziativa e sul comportamento del colonnello Pappalardo sia in relazione al documento unanimemente definito « eversivo » sia sulle vicende precedenti;

quali iniziative il Governo abbia assunto o intenda ulteriormente assumere al riguardo, tenendo conto che non si tratta di opinioni e comportamenti di un privato cittadino, ma di vicende che coinvolgono un ufficiale dell'Arma, l'organismo di rappresentanza militare dallo stesso presieduto e, più in generale, il ruolo stesso dell'Arma dei carabinieri nel quadro dell'ordinamento democratico dello Stato;

quale sia il giudizio del Governo sul fatto che il comando generale e i comandi periferici sarebbero stati totalmente disinformati in relazione all'iniziativa del colonnello Pappalardo, in atto da oltre due mesi, tenendo conto delle funzioni di polizia militare, di polizia giudiziaria e dei compiti informativi e investigativi che sono istituzionalmente e doverosamente propri dell'Arma dei carabinieri anche nei confronti di deviazioni che si realizzino al proprio interno.

(2-02350)

« Paissan, Boato ».

(3 aprile 2000).

**(Sezione 7 - Eventuali iniziative assunte dal Governo per accertare la destinazione di fondi riservati del Sisde nel corso del 1987)**

**G)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri dell'interno, degli affari esteri e delle finanze, per sapere — premesso che:

il Governo, nella persona del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Minniti, ha, tra l'altro, riferito, in data 7 ottobre 1999, in merito all'interpel-

lanza urgente n. 2-01964 del 28 settembre 1999 (primo firmatario l'onorevole Filippo Mancuso) relativa alla vicenda di un mandato diretto di pagamento emesso dall'allora (1987) Ministro dell'interno Oscar Luigi Scalfaro in favore del cessante direttore del Sisde Vincenzo Parisi e incassato in data 28 gennaio 1987 dal delegato di quest'ultimo, signor Oronzo Massa;

il Governo, in detta data, ha dunque riferito: *a)* « di aver fatto tutto quanto era in suo potere per sottoporre al Parlamento una puntuale ricostruzione dell'episodio illustrato dagli interpellanti », *b)* di non aver « esitato ad avvalersi di tutte le informazioni contenute in atti del servizio », *c)* che, nel caso emergessero « responsabilità o prove di comportamento illegale », esso « non esiterebbe ad informare la magistratura e il Parlamento stesso »;

con successiva nota del 12 ottobre 1999, diretta al signor Presidente della Camera dei Deputati e da questi comunicata all'onorevole Mancuso quale primo sottoscrittore dell'anzidetta interpellanza, il Governo, in persona del medesimo Sottosegretario, ha creduto di dover aggiungere dell'altro, però in parte smentendo da sé la primitiva risposta e, nel complesso, fissando i seguenti punti: che esso ha continuato e continua nel non voler promuovere, e nel non promuovere le ripromesse indagini conoscitive sul caso in questione anche dopo la menzionata sua prima risposta alla interpellanza; che esso, dopo una originaria equivocità, ha poi letteralmente mentito circa la essenziale circostanza della data di riscossione del mandato di pagamento, inventandosi che tale operazione avrebbe avuto luogo il 27 gennaio 1987, mentre risulta dal timbro della tesoreria che la stessa è invece avvenuta il 28 successivo; che esso ha continuato e continua a rifiutarsi di assumere notizie dirette dal predetto signor Oronzo Massa, il quale, risultando documentalmente come colui che riscosse il mandato in parola, costituisce ovviamente la fonte migliore, anzi unica (dato che l'onorevole Scalfaro tace e tacerà), per acquisire informazioni circa quella che fu la finalità di quel

prelievo irregolare e circa la destinazione finale del relativo importo di ben otto miliardi di lire; che esso continua a rifiutare ogni accertamento, per quanto facilmente esperibile, anche i canali diplomatici ed altresì interpellando gli uffici del ministero del commercio con l'estero circa il fatto che un importo monetario dell'ordine corrispondente o superiore a quello ora detto sia stato depositato presso il Credito industriale sammarinese in San Marino, a disposizione di persona o persone aventi lo stesso nome del succitato ex Ministro dell'interno (cioè « Scalfaro »);

tale negativo atteggiamento deliberato e costante del Governo vede il suo momento più grave e ingiustificabile nel rifiuto tetragono di interpellare il predetto Massa, rifiuto costituente, *ex se*, una patente violazione delle assicurazioni fornite e dei diritti del Parlamento;

l'atteggiamento medesimo, inoltre, risulta tanto più pretestuoso in quanto, in data 4 novembre 1999, il quotidiano televisivo « Striscia la notizia » ha trasmesso un servizio filmato dal quale è rimasto confermato che: *a)* il predetto Massa esiste, vive ed abita (come già noto) in via Giacinto Viola, 15, a Roma; *b)* che lo stesso Massa non ha inteso dare alcuna risposta verbale al cronista di detto quotidiano che lo interrogava, ma tuttavia né ha negato la vicenda dell'incasso degli otto miliardi, né ha smentito la propria partecipazione ad essa, partecipazione, del resto, documentalmente provata, secondo gli atti che il Governo ha riconosciuto di avere in proprio possesso;

non sussiste quindi assolutamente alcuna decante ragione (dicesi « decante ») perché il Governo persista in tale comportamento di totale rifiuto e chiusura sul grave caso, il quale pone il Parlamento e il Paese nella plausibile persuasione che l'operazione di sottrarre ai fondi riservati del Sisde gli anzidetti otto miliardi di lire in un colpo solo, mercè l'operazione progressiva Scalfaro-Parisi-Massa, sarebbe stata posta in essere, ad avviso degli interpellanti, al fine di procurare un profitto

clandestino e illecito a tali persone o a talune di esse, fra cui il Ministro dell'interno Scalfaro —:

quali siano le ragioni per cui il Governo non ha inteso — malgrado l'evidente gravità della vicenda, il pubblico interesse a chiarirla, le sollecitazioni ricevute e le assicurazioni date — procedere alla escussione del predetto Massa nei sensi e ai fini di cui alle premesse, nonché agli altri accertamenti interni e internazionali del caso;

si sollecita perciò il Governo, ancora una volta, a tali necessari adempimenti;

si sollecita, in particolare, il Governo ad accertare presso il Credito industriale sammarinese, anche interessando gli uffici del ministero del commercio con l'estero nonché adendo i canali diplomatici, se ivi sia stato costituito un conto monetario dell'ordine di otto miliardi di lire (o maggiore o approssimabile ad esso), a disposizione di persona o persone aventi il nome « Scalfaro »;

se il Governo intenda fornire immediatamente alla Camera quelli che sono e saranno gli esiti delle auspicabili e sollecite iniziative conoscitive su tutta la vicenda, a cominciare appunto da quelle provenienti dall'esame del predetto Massa;

se intenda, in ogni caso, far conoscere come intende affrontare, una buona volta, la insoluta vicenda di questo caso di immane approfittamento dei fondi riservati del Sidae da parte di soggetti che hanno avuto, dal Ministro dell'interno dell'epoca in giù, poteri dispositivi od esecutivi sui medesimi.

(2-02356) « Mancuso, Amato, Amoruso, Aracu, Becchetti, Berselli, Bertucci, Vincenzo Bianchi, Bosco, Eduardo Bruno, Calderisi, Crimi, Cuccu, Deodato, Divella, Errigo, Fino, Garra, Giovine, Giudice, Giuliano, Landolfi, Leone, Lo Jucco, Marengo, Martini, Marzano, Massidda, Maticena, Mazzocchi, Messa, Nan, Niccolini,

Palmizio, Palumbo, Paolone, Possa, Prestigiacomo, Rizzi, Romani, Russo, Santori, Saponara, Savarese, Scaltritti, Simeone, Stagno D'Alcontres, Tatarella, Urbani, Vito, Zaccaro, Aloï, Armani, Buontempo, Cola, Delmastro delle Vedove, Di Comite, Fragalà, Gasparri, Gastaldi, Giannatasio, Malgieri, Manzoni, Marino, Masiero, Napoli, Porcu ».

(4 aprile 2000).

**(Sezione 8 - Adempimenti degli enti locali in rapporto alla costituzione dell'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)**

**H)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere — premesso che:

si è costituita l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;

in esecuzione alle disposizioni dell'articolo 4, comma 10, lettera c) della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche è stato costituito l'Osservatorio dei lavori pubblici che opera alle dipendenze dell'Autorità medesima;

la legge n. 109 del 1994 all'articolo 4, comma 17, dispone che la comunicazione dei dati all'Osservatorio avviene per i lavori sopra 150.000 Ecu;

la legge n. 109/94 all'articolo 24, comma 2, dispone che l'affidamento di appalti mediante trattativa privata è motivato e comunicato all'Osservatorio;

l'autorità ha emanato con il provvedimento del 19 ottobre 1999, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1999, direttive circa l'invio dei dati all'Osservatorio (punto 5 lettera a) e b);

la legge n. 109 del 1994 non dispone all'articolo 4, comma 16, lettera a), l'invio dei dati per lavori sotto 150.000 Ecu affidati con gara, come invece arbitrariamente è stato disposto al punto 7 del provvedimento dell'Autorità emanato il 19 ottobre 1999 e pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1999;

successivamente, l'Autorità, con provvedimento del 15 dicembre 1999 pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 293 del 15 dicembre 1999 ha emanato le schede per la comunicazione dei dati, denominate (A, B1-B6, C1-C3, D, E, sezione A e B), contenenti una mole di dati che diventano puro esercizio dell'informatica e che non corrispondono alla *ratio* e al contenuto della legge n. 109 del 1994 e al provvedimento dell'Autorità del 19 ottobre 1999, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1999, punto 5, lettera a) e b);

l'articolo 4, comma 17, della legge n. 109 del 1994 fa riferimento ai dati concernenti gli stati di avanzamento, non a sospensioni, riprese, proroghe riguardanti i lavori appaltati;

l'articolo 4, comma 17, della legge n. 109 del 1994 non fa nessun riferimento alle sanzioni in caso di ritardo nella comunicazione e, diversamente, l'Autorità ha introdotto con il provvedimento del 19 ottobre 1999 il ritardo tra i casi soggetti a sanzioni amministrative fino a 50 milioni;

esistono nelle regioni sistemi di rilevamento già collaudati (vedi sistema Tellus ed altri);

ai sensi del protocollo generale per la costituzione degli osservatori regionali sarebbe stato opportuno discutere con le regioni anche le modalità operative di raccoglimento dei dati, schede comprese, rispettando il principio di autonomia, sussidiarietà, efficienza e economicità, coope-

razione tra Stato, regioni ed enti locali ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998;

tale mole di adempimenti sta ricadendo sulle spalle degli enti locali, in particolare degli enti locali a minori e medie dimensioni demografiche e dei loro responsabili dei procedimenti, ormai schiacciati da migliaia di tabelle, raccolte dati, eccetera, in piena stagione di conclamata semplificazione;

l'operazione « comunicazione dati » agli osservatori regionali rischia di essere un farraginoso ed inutile assemblamento di dati che non corrispondono allo spirito e ai dettami della legge n. 109 del 1994;

altra cosa sono i controlli sull'intero sistema dei lavori pubblici;

i comuni non possono sopportare passivamente un ruolo che li considera « vassalli » del sistema —:

quali iniziative intenda intraprendere per impedire adempimenti, gravanti in particolare sugli enti locali, non corrispondenti alla legge n. 109 del 1994 e successive modifiche e non corrispondenti ai principi di autonomia, sussidiarietà, efficienza ed economicità, cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali.

(2-02343) « Abbondanzieri, Alveti, Basso, Bracco, Capitelli, Carli, Cherchi, Corvino, De Biasio Calimani, Dedoni, Di Bisceglie, Duca, Faggiano, Galdelli, Gasperoni, Gatto, Giacalone, Giacco, Lento, Luongo, Malagnino, Manzato, Mariani, Mauro, Migliavacca, Molinari, Niedda, Oliverio, Panattoni, Penna, Rabbito, Rava, Sabatini, Saia, Saonara, Schmid, Sedioli, Settimi, Soave ».

(30 marzo 2000).